


Comune di Verdabbio

Cantone dei Grigioni

ORDINANZA SUI POSTEGGI



Indice

ORDINANZA.....	3
<i>Art. 1</i>	3
<i>Art. 2</i>	3
<i>Art. 3</i>	3
<i>Art. 4</i>	3
<i>Art. 5</i>	3
<i>Art. 6</i>	3
<i>Art. 7</i>	4
<i>Art. 8</i>	4
<i>Art. 9</i>	4
<i>Art. 10</i>	4
<i>Art. 11</i>	4

ORDINANZA

Art. 1

La presente ordinanza disciplina sul territorio comunale il finanziamento e i contributi per la costruzione, la manutenzione e l'uso dei parcheggi pubblici nonché l'uso comune accresciuto delle strade per parcheggiare in modo prolungato, nell'ambito della legislazione federale, cantonale e comunale.

Art. 2

La costruzione e la manutenzione di parcheggi pubblici è finanziata:

- a) Dal Comune;
- b) Dai proprietari di nuove costruzioni giusta l'art. 68, cpv. 3, Legge edilizia;
- c) Mediante il prelievo di tasse di parcheggio.

I relativi contributi e le tasse vengono stabiliti dall'Assemblea comunale.

E' riservata la riscossione di contributi secondo gli art. 2. e 3. della legge sui comprensori del Cantone dei Grigioni.

Art. 3

Il Comune può locare da terzi aree da adibire a parcheggio e gestirli secondo i criteri della presente ordinanza.

Art. 4

I contributi di proprietari privati e le tasse di parcheggio confluiscono in uno speciale conto parcheggi che serve esclusivamente alla costruzione e alla manutenzione di relative aree e installazioni. Il Comune non è obbligato a investimenti che superino i fondi disponibili nel conto speciale.

Art. 5

I parcheggi pubblici sono riservati alle automobili e agli autocarri.

Art. 6

Il parcheggio in modo prolungato di un veicolo sul suolo pubblico comunale è lecito soltanto previa autorizzazione del Comune e dopo che è stata pagata la relativa tassa.

Ogni proprietario di veicolo domiciliato a Verdabbio, è soggetto all'obbligo dell'autorizzazione se non prova di poter parcheggiare su suolo privato e deve inoltrare relativa richiesta alla Sovrastanza.

Art. 7

L'autorizzazione a parcheggiare è subordinata al pagamento delle seguenti tasse:

Per domiciliati:

- Fr. 20.00 mensili per automobile
- Fr. 40.00 mensili per autocarro
- Fr. 50.00 mensili per posteggi coperti

Per dipendenti comunali:

- Come per domiciliati

Per i proprietari di case di vacanza:

- Come per domiciliati

Il Comune può inoltre installare parchimetri.

Per incasso tramite parchimetro:

- Durante i giorni feriali: dalle ore 07.00 alle ore 19.00
- Durante i giorni festivi esente da tasse
- Adattamento tariffa parchimetro secondo disposizioni del Municipio.

Art. 8

Il Comune preleva direttamente la tassa, anticipatamente e annualmente, presso i proprietari di veicoli obbligati. Sono riservati gli adeguamenti pro rata.

I proprietari di immobili rispondono sussidiariamente per i loro inquilini o i loro ospiti.

Art. 9

Contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite dal Comune con una multa sino a Fr. 1'000.00.

Autorità di ricorso è il Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni, Coira, presso il quale sono impugnabili le decisioni comunali entro 20 giorni.

Art. 10

Riservate le competenze dell'Assemblea comunale previste dall'Art. 2, l'applicazione della presente ordinanza spetta alla Sovrastanza.

Art. 11

La presente ordinanza entra in vigore con la sua accettazione da parte dall'Assemblea comunale di Verdabbio.

Questa ordinanza entra in vigore dopo l'accettazione da parte del Popolo
Approvata dall'Assemblea Comunale con decisione del 14.12.2000

Per il municipio

Il Sindaco

Il Segretario

A. Spadini

G. Pizzetti



Verdabbio, 15.12.2000